

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 19 novembre 2008 n. 25982

Oggetto: Riscatti nella Gestione separata - Chiarimenti in merito a: 1) acquisizione dei contributi; 2) requisiti per il riscatto dei periodi di collaborazione, ex art. 51 c. 2, L. 488/1999.

A seguito di richieste pervenute da varie strutture periferiche si forniscono, di seguito, i necessari chiarimenti:

1) Acquisizione dei contributi da riscatto

E' stato rilevato che in alcune strutture periferiche i contributi relativi al riscatto di periodi del corso di laurea (tipo pratica GSLA) e di attività di collaborazione antecedenti l'istituzione della Gestione separata (tipo pratica GS51) continuano ad essere acquisiti in archivio ARPA anziché in quello della predetta Gestione.

Nel richiamare il messaggio della DCSIT n. 27765 del 19/11/2007, con il quale le Sedi sono state informate dell'avvenuta implementazione delle procedure con la funzione di acquisizione dei contributi da riscatto sul conto della Gestione separata, si precisa che i periodi eventualmente registrati in ARPA devono essere annullati e riacquisiti nell'archivio di pertinenza, secondo i criteri illustrati con il messaggio sopra richiamato.

Ciò allo scopo di evitare che detti contributi vengano valutati in modo non corretto ai fini delle prestazioni liquidabili in favore dei diretti interessati.

2) Riscatto dei periodi di collaborazione ante 1° aprile 1996

Relativamente ai periodi di collaborazione prestata prima dell'istituzione della Gestione separata sono pervenute varie richieste in merito all'individuazione dei soggetti destinatari della facoltà di cui all'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alla verifica dei requisiti di accesso al riscatto.

Nel rammentare che la norma sopra richiamata è stata oggetto della circolare n. 117 del 21/6/2002 - alla quale si rimanda per ogni ulteriore informazione - si precisa che la facoltà in parola può essere esercitata dagli iscritti alla Gestione separata con esclusivo riferimento a periodi di attività prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi.

Il riscatto può essere, perciò, concesso anche ai professionisti assicurati nella Gestione a condizione che nei periodi oggetto della richiesta gli stessi abbiano svolto un'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale circostanza deve comunque essere confermata tramite l'esame delle corrispondenti dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali, ponendo particolare attenzione alla presenza di redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, TUIR e reddito autonomo ex art. 49, comma 2, TUIR.

Si chiarisce, infine, che il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi perfezionato se, alla data della domanda di riscatto, il richiedente risulta titolare di almeno un contributo validamente accreditato alla Gestione stessa, anche se a tale data non è in corso alcuna attività comportante obbligo contributivo nella suddetta Gestione.